

REGOLAMENTI D'ISTITUTO:

AGGIORNAMENTO **DELIBERA DEL CD E DEL CDI IN DATA 19/12/2023**

- REGOLAMENTO DISCIPLINARE
- REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
- REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
- REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI IN PRESENZA DI ESUBERO DELLE ISCRIZIONI
- REGOLAMENTO GENERALE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE, GITE, VISITE GUIDATE, STAGE

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

PREMESSA

Il regolamento disciplinare d'istituto è la carta legislativa scolastica che fissa le modalità logistiche e gestionali della scuola finalizzate a garantire l'attuazione del PTOF in base ai criteri di trasparenza e coerenza.

FINALITÀ

- Stabilire delle regole per l'andamento generale dell'Istituto Scolastico.
- Contribuire con l'osservanza degli obblighi alla convivenza civile e al raggiungimento delle finalità educative e formative appartenenti all'istituzione scolastica.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.

Art. 1 - OBBLIGO DI FREQUENZA

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente tutte le lezioni.
- Gli studenti sono obbligati, se iscritti, anche alla frequenza dei corsi di recupero, alla partecipazione ai viaggi d'istruzione, alle visite guidate, ai PCTO e ad ogni altra attività extracurricolare organizzata dalla scuola.

Art. 2 - ASSENZE

- La giustificazione per assenze va effettuata da uno dei genitori (o da chi esercita la potestà genitoriale) se lo studente è minorenni o dallo studente stesso se maggiorenne.
- La giustificazione va sempre e solo avanzata tramite registro elettronico utilizzando le proprie credenziali.
- L'insegnante della prima ora è delegato a segnalare l'avvenuta giustificazione sul registro elettronico.
- Al 3° giorno di assenza non giustificata lo studente sarà ammesso in classe solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori; la famiglia sarà informata, tramite nota sul registro elettronico, che il giorno successivo potrà non essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell'assenza. Allo studente sarà inoltre comminata una nota disciplinare.
- Per gli studenti maggiorenni la scuola si riserva, qualora ne ravvisi la necessità e nel caso di numerose assenze, di comunicare alle famiglie l'astensione dalle lezioni.
- Non sono ammesse giustificazioni cumulative per assenze non consecutive.
- Lo studente assente durante le verifiche è tenuto a recuperare le prove scritte e orali secondo le modalità stabilite da ogni docente.
- In caso di assenze, l'alunno è tenuto ad informarsi sul lavoro scolastico svolto.
- Le assenze dalle attività pomeridiane repute obbligatorie (ad es., corsi di recupero) devono essere normalmente giustificate il giorno successivo.
- Le ore impegnate dagli studenti a svolgere attività organizzate dall'istituto fuori dall'aula

o dalla scuola, se autorizzate dal Dirigente Scolastico, non sono considerate assenze.

- La permanenza fuori dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni oltre il tempo autorizzato dal docente viene considerata assenza dell'intera ora interessata.
- Il numero eccessivo delle assenze pregiudica le competenze e le abilità inerenti le diverse discipline e potrebbe:
 - a) invalidare l'anno scolastico come stabilito dall'art. 14 del DPR n. 122 del 22/06/2009 e dalla Circolare ministeriale n° 20 del 04/03/2011 (ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato);
 - b) non consentire il rilievo di sufficienti elementi per la valutazione periodica o finale, e quindi la non classificazione in una o più materie con conseguente non ammissione alla classe successiva.

Art. 3 – ASTENSIONI COLLETTIVE

- Le astensioni collettive, per esempio per partecipazione a manifestazioni, richiedono sempre una giustificazione individuale, secondo le modalità del precedente punto 2. La scuola ha infatti il dovere di accertarsi che i genitori siano a conoscenza dell'assenza.
- Il personale della scuola non può essere ritenuto responsabile per quanto avviene nel corso di eventuali manifestazioni.
- Durante le manifestazioni l'attività didattica prosegue regolarmente indipendentemente dal numero di studenti presenti. Solo se opportuno, i docenti potranno adottare accorgimenti o variazioni della normale attività didattica.
- Le assenze in oggetto, anche se motivate dalla famiglia, resteranno ingiustificate, salvo deroghe specifiche deliberate dal Collegio dei Docenti.

Art. 4 – RITARDI

- Alle 7:55 suona la campanella per avvertire i docenti e gli studenti che devono recarsi in aula per consentire l'inizio delle lezioni.
- L'orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8:00.
- Lo studente in ritardo che si presenti entro la prima ora di lezione (8:00-9:00), viene ammesso in classe dal docente in orario che anoterà sul registro elettronico il ritardo e la richiesta di giustificazione.
- Dopo l'inizio della seconda ora gli studenti potranno essere ammessi in classe, dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza, solo in presenza di comprovati motivi o imprevisti seri. Il docente in orario anoterà sul registro elettronico il ritardo e la richiesta di giustificazione.
- Lo studente che arriva a scuola dopo le 10, o comunque dopo due ore dall'inizio delle lezioni, non sarà ammesso in Istituto, salvo eventi eccezionali (scioperi dei trasporti, nevicate ...) oppure se accompagnato da un genitore che attesta il motivo straordinario.
- Lo studente ha l'obbligo di giustificare entro il giorno successivo. Qualora entro tre

giorni lo studente non giustifichi il ritardo, sarà ammesso in classe secondo la procedura prevista dall'art.2 comma 4.

- Lo studente che entri in classe dopo che siano trascorsi 30 minuti dall'inizio dell'ora viene considerato assente per tutta l'ora.
- In caso di reiterati ritardi verrà contattata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento irregolare e per evitare il ripetersi del ritardo. Se le situazioni rientreranno nelle violazioni disciplinari, verranno comminate le sanzioni previste dal Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 5 – USCITE ANTICIPATE

- Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, compilando l'apposito modulo, al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
- Per uscire anticipatamente lo studente quindi deve essere autorizzato dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza.
- Di norma sono concesse uscite anticipate di una o due ore solo per seri e comprovati motivi o imprevisti.
- Almeno 24 ore prima, il genitore o lo studente, se maggiorenne, inoltrerà tramite mail il modulo di richiesta di uscita anticipata in Vicepresidenza.
- È di norma consentito uscire un'ora prima, nei giorni in cui le ore di lezione previste per la giornata sono 4, 5 o 6, due ore prima solo se le ore di lezione previste per la giornata sono 5 o 6.
- Le uscite anticipate richieste superiori a due ore saranno autorizzate solo per necessità documentate, impreviste e inderogabili e su specifica richiesta dei genitori.
- In via eccezionale, possono essere autorizzate uscite anticipate dovute a indisposizione; in tal caso è necessaria la presenza a scuola, al momento dell'uscita, di un genitore o di un suo delegato (in tal caso, i genitori dovranno aver depositato, a inizio anno, presso la Vicepresidenza la delega debitamente compilata) anche per gli studenti maggiorenni. L'autorizzazione all'uscita verrà riportata dalla Dirigenza sul registro di classe elettronico. L'ora di uscita verrà registrata sul registro elettronico dal docente in orario.
- Non si possono cumulare, nello stesso giorno, entrate in ritardo ed uscite anticipate.
- Deroche a quanto sopra saranno concesse solo in casi particolari e a fronte di motivazioni che il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore avranno reputato gravi e attendibili.

Art. 6 – VARIAZIONI DI ORARIO

- Qualora non sia possibile assicurare né la sostituzione del docente assente né la vigilanza da parte del collaboratore scolastico, si potranno disporre variazioni di orario (anche ingressi posticipati e uscite anticipate). Tali variazioni saranno disposte dalla Vicepresidenza, almeno con un giorno d'anticipo. Gli studenti saranno informati tramite comunicazione formale da annotare sul Registro elettronico di classe a cura dei docenti nella sezione Note o nel Calendario come Promemoria.
- Esclusivamente per le classi 5^e, può essere concessa l'uscita anticipata (un'ora) in caso di assenza improvvisa del docente, previa comunicazione alla famiglia degli studenti ancora minorenni.
- Variazioni di orario (non di ingresso e/o uscita) potranno essere disposte anche nel corso della giornata stessa, qualora non sia possibile predisporre le misure necessarie per coprire le classi i cui docenti siano assenti.

Art. 7 – ABBANDONO DELLE LEZIONI

È fatto divieto assoluto di abbandonare l'Istituto durante le lezioni o l'intervallo senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore. La disposizione vale anche in caso di partecipazione a manifestazione o di assenza dei docenti per sciopero.

Art. 8 – STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica va effettuata **esclusivamente all'atto dell'iscrizione** nel rispetto dell'art. 9 del Concordato e dell'art. 310 del Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297.

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica, come da scelta effettuata all'atto d'iscrizione, osserveranno le seguenti indicazioni:

- a) qualora l'ora di lezione dell'IRC sia collocata alla prima o all'ultima ora di lezione, entreranno dopo o usciranno anticipatamente;
- b) se l'IRC sarà collocato nelle ore intermedie di lezione, svolgeranno, in base all'organizzazione scolastica e alle risorse disponibili, attività didattiche e formative; attività di studio e/o ricerca individuale assistita da un docente; libera attività di studio e/o ricerca, vigilato da un docente o individuale, in aule dedicate.

Art. 9– NORME DI COMPORTAMENTO

Premessa

Il mancato rispetto delle seguenti norme di comportamento comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari così come previsto dal **Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti**.

Ogni studente deve mantenere un comportamento responsabile e rispettoso di tutti i regolamenti, durante la permanenza a scuola, in ambienti esterni di pertinenza scolastica e in occasione delle uscite didattiche o dei viaggi d'istruzione.

Norme di comportamento da osservare:

- salire ordinatamente ai piani al suono della prima campanella (7:55) ed entrare nella propria aula predisponendo il materiale relativo alla prima ora di lezione;
- essere presenti puntualmente nelle rispettive classi all'inizio di ogni ora di lezione;
- utilizzare l'ascensore solo per gravi necessità, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, e solo se accompagnati dai collaboratori;
- favorire il regolare svolgimento delle lezioni comportandosi in modo corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni;
- svolgere i compiti assegnati in classe e rispettare le scadenze delle consegne;
- essere in possesso del materiale didattico e dei DPI, se richiesti;
- partecipare al dialogo educativo, essere corretti e puntuali negli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica;
- mantenere sempre, nel rispetto della reciprocità, un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni, di tutti i soggetti della comunità scolastica e di chiunque sia presente nell'istituto;
- vestire in maniera decorosa ed adeguata all'ambiente scolastico;
- usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare le aule adiacenti e tutti i soggetti della comunità scolastica;
- utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica e adeguato all'ambiente educativo;
- usare con rispetto e cura il materiale didattico, gli arredi e le attrezzature;
- utilizzare in modo corretto i diversi contenitori di raccolta differenziata dei rifiuti;
- stare in classe, in ordine, mantenendo un comportamento corretto, in attesa del docente durante il cambio dell'ora;
- non allontanarsi dall'aula e non sostare nei corridoi al cambio dell'ora;
- uscire dall'aula solo in caso di reale necessità e solo dopo aver chiesto l'autorizzazione all'insegnante; sarà accortezza di ogni alunno chiedere di uscire nei momenti più opportuni e per il tempo strettamente necessario (nel caso vi fossero particolari problemi di salute, le famiglie sono tenute ad informare la scuola);
- al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula, anche dei rappresentanti, riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- gli studenti non possono recarsi, senza l'autorizzazione del Preside o dei docenti, nelle altre classi, né trattenersi a lungo fuori dell'aula;
- qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi presso l'aula del

centralino dove potranno usufruire del telefono della scuola;

- il prolungarsi eccessivo dell'allontanamento è considerato interruzione arbitraria dell'attività in classe e va segnalato sul registro elettronico;
- non possono uscire dall'aula studenti chiamati da studenti di altre classi;
- gli spostamenti interni (dalla classe ai laboratori, alle palestre, ...) devono avvenire nel massimo ordine;
- senza autorizzazione è vietato introdurre o comunque sollecitare ad entrare nell'edificio scolastico persone estranee;
- durante le ore di lezione allo studente non è permesso mangiare e/o bere e utilizzare il telefono cellulare;
- l'utilizzo del cellulare o di altri dispositivi mobili è consentito solo ed esclusivamente per scopi didattici, sotto il controllo e su indicazione del docente.

Violazioni gravi e perseguibili d'ufficio:

- la sottrazione di beni altrui o di materiale appartenente al patrimonio della scuola;
- il possesso e l'utilizzo di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri;
- la falsificazione della firma dei genitori sui documenti scolastici ufficiali;
- la dichiarazione di atti falsi o le alterazioni di atti veri;
- la renitenza e/o falsità nel dichiarare le proprie generalità;
- il comportamento minaccioso, violento e litigioso;
- la produzione, l'acquisizione e/o la divulgazione di immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola, senza il consenso delle persone interessate;
- la produzione, l'acquisizione e/o la divulgazione di immagini o registrazioni **offensive** nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica e di chiunque sia presente nell'istituto;
- l'uso o il possesso di sostanze stupefacenti o di alcool a scuola e nelle attività scolastiche programmate;
- l'uso di sigarette, classiche o elettroniche, in tutti gli ambienti dell'istituto, nelle sue pertinenze e durante le attività organizzate fuori dall'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione...);
- il mancato rispetto e il danneggiamento volontario al materiale didattico, ai locali interni ed esterni dell'Istituto, agli arredi e alle attrezzature didattiche della scuola;
- il mancato rispetto e il danneggiamento dei mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento di specifiche attività formative.

Art. 10 - ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Definizioni. Con i termini bullismo e cyberbullismo si identificano i comportamenti aggressivi a danno di soggetti impossibilitati a difendersi. Tali comportamenti sono caratterizzati da manifestazioni violente, reiterate e intenzionali, che vengono effettuate sia in presenza che online. Possono essere esercitate da un singolo o da un gruppo ai danni di una o più vittime, ritenute diverse per etnia, religione, caratteristiche psicofisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale, estrazione sociale.

Normativa di Riferimento

- L.R. 7 febbraio 2017 N.1
- L. 29 maggio 2017 N.71
- D.M. 13 gennaio 2021 N.18

Illeciti disciplinari

1. Commette illecito disciplinare lo studente che eserciti qualsiasi forma di aggressione, pressione indebita, violenza fisica o psichica, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, acquisizione e/o diffusione illecita di immagini/video/audio, manipolazione di immagini/video/audio, diffusione con ogni mezzo e in qualsiasi forma di conversazioni private, anche in forma di messaggistica, trattamento illecito di dati in danno di minorenni e non, anche realizzata per via informatica e/o telematica, compresa la diffusione di contenuti online aventi come oggetto il minore o qualsiasi altro soggetto (anche maggiorenne) che non abbia esplicitamente accordato il proprio consenso in forma scritta, a maggior ragione quando recano danno al soggetto stesso.
2. I comportamenti di cui al precedente comma, laddove non sussistano gli estremi giuridici per procedere a immediata denuncia alle autorità competenti, saranno sanzionati come previsto dall'Art.5 del Regolamento Attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Sanzioni S.1-S.2-S.3) o, in alternativa, con un minimo di cinque e fino a un massimo di dieci ore di attività a favore della comunità scolastica. Nel graduare la sanzione irrogata dal Consiglio di Classe, verranno considerate la modesta gravità dell'illecito e l'assenza di reiterazione nel contesto scolastico di riferimento.
3. Laddove l'illecito venga reiterato o risulti di particolare gravità, oltre a procedere a immediata denuncia alle autorità competenti, si applicherà la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, con delibera effettuata dal Consiglio di Classe di riferimento, come previsto dall'Art.5 del Regolamento Attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Sanzioni S.4). La medesima sanzione sarà applicata in misura superiore ai quindici giorni alla seconda recidiva, o nel caso in cui l'illecito disciplinare si configuri come reato grave che, oltre a violare la dignità della persona, ne metta in pericolo l'incolumità. Tale

sanzione verrà discussa e deliberata dal Consiglio d'Istituto, come previsto dall'Art.5 del Regolamento Attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Sanzioni S.5). Si applicherà infine la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, ogni qualvolta l'illecito disciplinare sia tanto grave da comportare un evidente rischio sociale. Come nel caso precedente, la sanzione verrà irrogata dal Consiglio d'istituto come previsto dall'Art.5 del Regolamento Attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Sanzioni S.6-S.7).

Procedimento disciplinare

1. Ai soli fini della applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, la procedura disciplinare, così come definita dal Protocollo di riferimento, potrà essere avviata su segnalazione di qualsiasi membro della comunità scolastica dell'Istituto (Dirigente, docente, assistente educatore, personale ATA, studente, genitore).
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, laddove il segnalante non ricopra la carica di pubblico ufficiale (dirigente, docente o assimilabili), l'identità del segnalante potrà non essere rivelata nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si basi su ulteriori e distinti accertamenti, comunque differenti dalla segnalazione originaria, compresi quelli effettuati a seguito della stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata - in tutto o in parte - sulla sola segnalazione originaria e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per consentire la difesa del soggetto accusato dell'illecito disciplinare, la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso scritto del segnalante, che autorizza la possibilità di rivelare la propria identità in sede istruttoria.

Art. 11 – RISPETTO DEI BENI - RESPONSABILITÀ

Il comportamento di tutti coloro che operano nella comunità scolastica è ispirato al reciproco rispetto. Con analogo rispetto e senso civico devono essere utilizzati i locali interni ed esterni, gli arredi e le attrezzature didattiche della scuola.

Tutta la comunità scolastica si impegna alla cura e all'attenzione dell'edificio scolastico, dell'arredamento, delle attrezzature e del materiale didattico.

Agli studenti è richiesto di lasciare in ordine le aule, i laboratori, le palestre e i servizi.

In caso di trascuratezza, disordine o sporcizia degli ambienti scolastici saranno presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

Per comportamenti individuali o collettivi irrispettosi dei beni e delle attrezzature della scuola, sono previste sanzioni disciplinari.

Nel caso di danni intenzionali ai beni e alle attrezzature dell'Istituto o di smarrimento degli stessi, se dati in uso agli alunni, il responsabile, la classe o il gruppo ne risponderà attraverso il risarcimento del bene danneggiato o smarrito come previsto dall'art. 8 del Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Agli studenti

responsabili sarà comminata anche una sanzione disciplinare. In situazioni di particolare gravità si potrà anche ricorrere alla sospensione dalle lezioni.

Durante le visite di istruzione e le uscite didattiche si dovrà tenere un comportamento rispettoso verso strutture, luoghi visitati (storici, artistici, ambientali,...) e mezzi di trasporto utilizzati. Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti secondo quanto previsto dall'art. 10. Gli alunni che non rispetteranno le regole sopra indicate potranno anche essere sospesi dalle successive uscite didattiche.

Art. 12 – TRASFERIMENTI AL CAMBIO DELL'ORA

Gli studenti devono impiegare il tempo strettamente necessario per gli spostamenti da aula ad aula, dai laboratori e dalle palestre alle aule e viceversa, evitando soste ingiustificate nei corridoi.

Regole specifiche sono esplicitate all'interno di circolari o dei Regolamenti di accesso e utilizzo delle palestre e dei laboratori.

Art. 13 – PALESTRA e LABORATORI

Gli studenti possono accedere ai laboratori e alle palestre solo se sono accompagnati dal docente responsabile. Durante la permanenza in questi locali gli studenti sono tenuti al rispetto dei Regolamenti previsti per i diversi ambienti dell'Istituto.

Art. 14 – INTERVALLO

L'intervallo si svolgerà tra la terza e la quarta ora di lezione, dal lunedì al venerdì. Il sabato si svolgerà tra la seconda e la terza ora di lezione.

Gli studenti, durante l'intervallo, escono dalle aule che vengono nel frattempo arieggiate. Nessuno è autorizzato ad entrare in aula senza permesso.

La ricreazione si svolge esclusivamente nel corridoio afferente la propria aula o nel cortile antistante l'ingresso principale e l'ingresso della palazzina rosa.

Non è possibile spostarsi in altri settori della scuola senza autorizzazione.

Vige l'assoluto divieto di sostare sui ballatoi e di transitare nel tunnel di raccordo tra la sede principale e la palazzina rosa.

Art. 15 – SERVIZIO RISTORO

I distributori automatici di snack e bevande sono fruibili solamente prima dell'inizio delle lezioni e durante l'intervallo.

Art. 16 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI ALL'INGRESSO E DURANTE L'INTERVALLO

La sorveglianza degli studenti è uno degli obblighi di servizio degli insegnanti e del personale collaboratore scolastico.

Senza soluzione di continuità, dalle ore 7:55 e durante le ore di lezione, la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo l'orario settimanale delle lezioni.

I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti anche durante l'uscita e l'intervallo.

Durante l'intervallo ogni docente dovrà attenersi a quanto riportato nella specifica Circolare interna e rispettare i turni di sorveglianza e le modalità indicati.

I Collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza in conformità con quanto previsto dal loro contratto di lavoro.

Art. 17 – DIVIETO DI FUMO

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, è fatto assoluto divieto a tutto il personale scolastico, agli studenti, ai genitori e ai visitatori di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto e di utilizzare sigarette elettroniche.

Coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.

Gli eventuali trasgressori saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Agli studenti saranno comminati anche provvedimenti disciplinari.

In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico ha previsto la costituzione di un'apposita Commissione antifumo autorizzata alla vigilanza, a sanzionare i trasgressori e a redigere eventuali verbali di infrazione secondo le norme in vigore.

Art. 18 – ASSEMBLEE DI CLASSE

È consentito lo svolgimento, in orario scolastico, di Assemblee di classe nel limite mensile di due ore per dibattere i problemi ad essa inerenti – con domanda scritta, firmata dai rappresentanti di classe e dai docenti che hanno concesso l'ora.

La richiesta deve essere presentata dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori almeno due giorni prima della data stabilita. Non può cadere sempre nelle stesse ore o nella stessa giornata.

Anche durante lo svolgimento dell'assemblea di classe il docente ha l'obbligo di esercitare la vigilanza sugli allievi, in quanto tempo in cui questi sono affidati all'istituzione scolastica.

Al termine della stessa i rappresentanti di classe devono redigere un verbale e consegnarlo al coordinatore.

Art. 19 – ASSEMBLEE DI ISTITUTO

L'Assemblea di Istituto, richiesta dal Comitato studentesco o da non meno del 10% degli alunni, è anch'essa mensile. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico, firmata da tutti gli alunni rappresentanti di classe deve contenere l'indicazione del giorno, dell'orario e dell'ordine del giorno. La tematica prescelta deve essere inerente a problematiche scolastiche e/o di attualità e deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data prescelta. Qualora si richieda l'intervento di esperti esterni all'Assemblea d'Istituto, bisognerà richiedere la stessa almeno dieci giorni prima

per consentirne l'organizzazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l'ingresso degli esperti esterni nella scuola. Gli esperti esterni invitati dovranno essere in possesso di titoli che ne giustifichino l'invito all'assemblea per un utile arricchimento culturale degli studenti. La partecipazione degli stessi è subordinata alla previa autorizzazione del Dirigente. Non si possono richiedere Assemblee d'istituto nei mesi di Settembre e di Maggio.

Art. 20 – DIRITTO AFFISSIONE

Tutte le componenti scolastiche d'Istituto hanno diritto di affissione secondo la seguente regolamentazione:

- il contenuto dei manifesti dovrà essere inerente ad argomenti scolastici, culturali, sociali e sindacali e dovranno rispettare le forme della civile convivenza;
- è consentita l'esposizione dei manifesti negli appositi spazi alle condizioni che rispettino la vigente legislazione sulla stampa e che siano autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore;
- è vietata l'affissione di manifesti di mera e strumentale propaganda politica.

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

PREMESSA

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a infondere sia la cultura dell'osservanza delle regole sia la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente disciplina si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620 del 31/07/2008.

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Nel graduare la sanzione andranno presi in

considerazione i seguenti elementi: intenzionalità o meno della condotta, premeditazione, insensibilità a precedenti richiami, recidiva, provocazione, ravvedimento.

Le sanzioni disciplinari più severe possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla **presentazione di denuncia** all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

La violazione disciplinare incide sulla valutazione del comportamento, espressa attraverso uno specifico voto, che concorre, insieme al profitto, alla valutazione finale. Nessuna infrazione disciplinare può influire invece sulla valutazione del profitto.

Secondo la normativa vigente la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Nel rispetto delle procedure, le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, debbono essere il più possibile immediate ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dei diritti altrui.

Qualora **la maggioranza della classe** dimostri comportamenti reiteratamente inadeguati, nei quali si ravvisi una responsabilità collettiva, il docente in orario, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Classe potranno irrogare le seguenti sanzioni:

1. obbligo di pulizia della classe;
2. sospensione dell'intervallo con obbligo a restare in classe;
3. revoca della partecipazione ai viaggi o visite di istruzione.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per **mancanze o atti commessi fuori dalla scuola**, ma che siano espressamente collegate a persone, fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal Consiglio di Classe, da uno dei collaboratori o dal Dirigente Scolastico.

Art. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI

Per quanto riguarda i doveri degli studenti si fa riferimento all'**ART. 9 del Regolamento disciplinare d'Istituto che individua le "NORME DI COMPORTAMENTO"**.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

A. Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (compresa l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola).

Esse sono definite e individuate dal Regolamento disciplinare d'istituto.

B. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Sono adottate dal Consiglio di classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori). Tali sanzioni sono comminate soltanto **in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari**.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
- 3) Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

F. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame di Stato.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, andranno inserite nel suo fascicolo personale. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

ART. 4 - ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE SANZIONI

In relazione alla gravità degli illeciti, sono competenti a irrogare le sanzioni:

- a) I Docenti;
- b) Il Consiglio di Classe aperto a tutte le sue componenti;
- c) Il Dirigente Scolastico;
- d) Il Consiglio d'Istituto.

L'organo competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può irrogare sempre quella di grado inferiore.

In situazioni di urgenza e di necessità, concordandola con il docente e con il coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore potrà adottare una sanzione disciplinare che verrà poi sottoposta alla ratifica dell'organo competente, o procedere alla convocazione del Consiglio di Classe o d'Istituto.

Art. 5 – VIOLAZIONI - SANZIONI DISCIPLINARI – ORGANI COMPETENTI

TABELLA RIASSUNTIVA

Violazione disciplinare	Sanzioni e procedimenti disciplinari	Organo competente
<ul style="list-style-type: none"> • Disturbo durante le lezioni • Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni scolastici • Comportamento scorretto ed inadeguato • Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e/o dei compagni • Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario • Frequenza non regolare e ritardi sistematici non dovuti a disservizi dei mezzi di trasporto, compresi ritardi dopo l'intervallo • Tre giorni di ritardo nel giustificare • Utilizzo non autorizzato di materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, auricolari...) • Utilizzo di linguaggio scurrile in classe • Uso di sigarette, classiche o elettroniche, a scuola, nelle pertinenze e durante le attività fuori dalla classe 	<p style="text-align: center;">S.1</p> <p style="text-align: center;">Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p style="text-align: center;">Multa</p>	<p style="text-align: center;">Docente</p> <p style="text-align: center;">Dirigente scolastico</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Almeno tre note disciplinari individuali e/o collettive assegnate dai docenti e/o dal Dirigente sul registro elettronico per violazioni di cui sopra 	<p style="text-align: center;">S.2</p> <p style="text-align: center;">Ammonimento scritto del Consiglio di Classe al singolo studente o all'intera classe</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio di Classe per tramite del coordinatore</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione delle violazioni disciplinari dei punti precedenti • Uso improprio del materiale didattico e delle attrezzature e danneggiamento delle stesse • Copiatura di verifiche da altro studente, da libri di testo o con l'ausilio di dispositivi tecnologici • Possesso ed uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri • Allontanamento dall'istituto senza autorizzazione • Mancata osservanza delle norme di sicurezza a scuola, durante la permanenza in ambienti esterni di pertinenza scolastica e in occasione delle uscite didattiche • Mancato rispetto e danneggiamento dei mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento di specifiche attività formative 	<p style="text-align: center;">S.3</p> <p style="text-align: center;">Ammonimento scritto del DS al singolo studente o all'intera classe</p> <p style="text-align: center;">Convocazione dei genitori</p> <p style="text-align: center;">Risarcimento del danno</p>	<p style="text-align: center;">Dirigente scolastico</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti incontrollati e pericolosi per la propria e altrui incolumità • Linguaggio irrispettoso e/o offensivo nei confronti del personale docente e ATA 		
<ul style="list-style-type: none"> • Gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari • Renitenza e/o falsità nel dichiarare le proprie generalità • Falsificazione della firma dei genitori sui documenti scolastici ufficiali • Dichiarazione di atti falsi o alterazioni di atti veri • Linguaggio molto volgare, minaccioso e molto offensivo nei confronti del personale docente e ATA e nei confronti dei compagni • Atteggiamenti pericolosi e minacciosi che mettono in pericolo l'incolumità delle persone • Comportamento violento, aggressivo e litigioso tale da aver provocato danni psicologici, morali e/o fisici a persone e/o a cose • Danneggiamento intenzionale dei locali interni ed esterni dell'Istituto, degli arredi e alle attrezzature didattiche della scuola • Manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza • Atteggiamenti intimidatori verso gli altri • Atti di bullismo e cyberbullismo • Produzione, acquisizione e/o divulgazione di immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola, senza il consenso delle persone interessate • Produzione, acquisizione e/o divulgazione di immagini o registrazioni offensive nei confronti del personale della scuola • Uso o possesso di sostanze stupefacenti o di alcool a scuola e nelle attività scolastiche programmate 	<p style="text-align: center;">S.4</p> <p style="text-align: center;">Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni</p> <p style="text-align: center;">Risarcimento del danno</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio di classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, lesioni, diffamazione, reati di natura sessuale...) • Atti gravi di bullismo e cyberbullismo • Gravi atteggiamenti che portano a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) • Reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale 	<p style="text-align: center;">S.5</p> <p style="text-align: center;">Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio d'Istituto</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, lesioni, diffamazione, reati di natura sessuale...) 	<p style="text-align: center;">S.6</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale • Atti gravi di recidiva di bullismo e cyberbullismo • Reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale 	<p>Allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Atti di violenza più gravi del punto precedente • Situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone • Reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale 	<p>S.7</p> <p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale/ non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

Art. 6- MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. La sanzione S.1 è comminata dal docente o dal DS, il quale, dopo aver sentito le ragioni dello studente, trascrive la nota sul registro elettronico.
2. La sanzione S.2 è comminata dal Consiglio di Classe per tramite del coordinatore, il quale, raccolte le segnalazioni di più docenti e sentite le ragioni dello studente, provvede a emettere l'ammonimento scritto. L'ammonimento viene consegnato anche alla famiglia dello studente.
3. La sanzione S.3 è comminata dal Dirigente Scolastico, il quale, raccolte le testimonianze e sentite le ragioni dello studente, provvede a emettere l'ammonimento scritto. L'ammonimento viene consegnato anche alla famiglia dello studente.
4. Il procedimento per l'applicazione della sanzione S.4 si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente e alla famiglia. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica.

Successivamente il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali

dovrà essere precedentemente notificata, attraverso consegna brevi manu o tramite e-mail, la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il minore sanzionato, così rappresentato, potrà essere ascoltato a difesa e richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; i componenti che abbiano un interesse nella vicenda hanno il dovere di astenersi. Qualora venisse prevista una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare immediata comunicazione scritta allo studente e ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date cui si riferisce il provvedimento. Dovrà essere, inoltre, indicato il termine e l'Organo di Garanzia interno, davanti al quale fare ricorso contro il provvedimento stesso, se ritenuto illegittimo.

In caso di recidiva della sanzione dell'allontanamento, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche.

5. Per quanto riguarda le sanzioni da S.5 a S.7, il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate sopra, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione del Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

- a. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

- b. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la

sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

6. La sanzione S.8 è comminata dalla Commissione d'Esame e riguarda anche candidati esterni. In questo caso valgono specifiche disposizioni sanzionatorie.

Art. 7 - SANZIONI ALTERNATIVE

Allo studente è offerta (se minorenni occorre l'autorizzazione della famiglia), se ci sono le condizioni e le possibilità, l'opportunità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività e nel rispetto della normativa sulla sicurezza. Tali attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, sono proposte dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe.

I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni – gli studenti svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi della biblioteca, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato.

Art. 8 – RISARCIMENTO DEI DANNI

In caso di danno arrecato volontariamente ai locali interni ed esterni dell'Istituto (aule, laboratori, officina, palestre...), agli arredi e alle attrezzature didattiche della scuola, oltre alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.

ART. 9 – IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da un apposito Regolamento. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Premessa

La formazione delle classi (criteri formazione delle classi, numero massimo di alunni per aula, inserimento alunni in ACD, alunni DSA e alunni stranieri) avviene in ottemperanza alle indicazioni annuali decretate dal Ministero dell'istruzione e del Merito e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza negli edifici pubblici.

Tenuto conto della situazione attuale dell'Istituto, il numero complessivo di classi non potrà eccedere la capienza effettiva degli spazi esistenti necessari per la didattica per i seguenti motivi:

- tenere sotto controllo l'eccessivo affollamento degli spazi-aula, che potrebbe avere ripercussioni negative sui livelli di sicurezza;
- garantire compiutamente il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi fissati dal PTOF per tutti gli studenti;
- non dover sacrificare aule speciali e/o laboratori.

In generale nella formazione delle classi (prime e intermedie) il numero di persone per classe non può essere superiore a quello previsto dalle norme di sicurezza vigenti e dovrà rispettare, in ogni caso:

- 1) il numero massimo di alunni per classe;
- 2) la capacità di esodo per piano.

La prosecuzione delle classi già attive nell'anno scolastico di riferimento sarà garantita per i diversi corsi, salvo la necessità di accorpamento di classi o per numero inferiore di alunni rispetto a quanto stabilito dalle indicazioni del M.I. o in relazione alla disponibilità effettiva di locali utilizzabili.

Il limite numerico degli alunni di ciascuna classe è stabilito dall'annuale Circolare Ministeriale. Tale limite è prescrittivo, fatto salvo le eventuali deroghe, previste dalla normativa.

1. CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME

Gli alunni che presentano annualmente l'iscrizione alle future classi prime saranno distribuiti, tra i diversi corsi attivi, sulla base della richiesta. Il numero di classi prime da attivare sarà, però, definito in relazione al numero di aule complessive disponibili nell'Istituto per le attività didattiche ordinarie, considerato il numero di classi quinte uscenti e tenuto anche conto dell'eventuale accorpamento di classi intermedie.

Il numero di alunni per ogni classe prime sarà definito sulla base della presenza di alunni in ACD e considerato il numero storico di conferma dell'iscrizione nel caso di ripetenza.

Nel caso in cui il numero di alunni della classe prima di nuova iscrizione sia tale da non consentire a tutti gli alunni non ammessi alla classe seconda la conferma dell'iscrizione al

corso frequentato, si valuterà insieme alla famiglia: 1) l'iscrizione in uno dei corsi attivi nell'Istituto con disponibilità di posti; 2) il ri-orientamento, con rilascio del nulla osta.

La Procedura di formazione delle classi prime vede coinvolta in prima istanza la **segreteria Didattica** che procederà a:

- a) estrapolare le domande pervenute alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal MIM;
- b) verificare la congruità delle domande pervenute e la completezza dei dati inseriti;
- c) dividere le domande per indirizzo di studi;
- d) estrapolare i dati relativi agli alunni con BES (in ACD, DSA ...).

Terminate queste operazioni preliminari, la segreteria Didattica trasmetterà tutta la documentazione alla **Commissione per la Formazione delle classi**, che, non oltre la metà del mese di luglio, procederà a predisporre i gruppi classe, divisi per tipologia di corso, sulla base dei seguenti criteri:

- a) eterogeneità per sesso, provenienza ed esito della scuola secondaria di primo grado;
- b) omogeneità per gruppi classe - nella richiesta di compagni di classe è data la possibilità di indicare una sola preferenza, purché sia reciproca;
- c) possibilità di opzione per i non ammessi alla classe successiva se restare nella sezione di provenienza oppure in altra sezione compatibilmente con il tetto massimo di alunni per classe imposto dalla normativa e con i vincoli indicati in premessa;
- d) distribuzione e inserimento equilibrato di alunni stranieri e/o non italofoni di recente immigrazione;
- e) nel rispetto dei punti sopra elencati, saranno prese in considerazione eventuali richieste delle famiglie in merito all'inserimento del/la figlio/a nella stessa sezione frequentata da un/a fratello/sorella nel precedente anno scolastico;
- f) gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), vista la diagnosi presentata e acquisiti gli eventuali suggerimenti dei docenti della scuola di provenienza, saranno equamente distribuiti tra le classi parallele, fermo restando la disponibilità e le preferenze del corso di studi scelto;
- g) richieste personali dei genitori degli studenti (se non in contrasto con altri criteri);
- h) assegnazione alle sezioni per sorteggio nel caso di corsi con più classi parallele della stessa tipologia ordinamentale.

Il Dirigente scolastico può decidere l'inserimento di alunni nelle classi per motivi documentati e riservati, in deroga a questi criteri e sentita la Commissione.

Si puntualizza che:

- Per la formazione delle classi prime dell'indirizzo professionale "Manutenzione e Assistenza tecnica", il **numero di iscrizioni non potrà superare le 24 unità** per ragioni di sicurezza, essendo presenti nei laboratori fino a 24 postazioni. Anche eventuali passaggi da altro indirizzo interno all'Istituto o da altro Istituto saranno subordinati a tale condizione.

- Per la formazione delle **classi prime dell'indirizzo leFP "Operatore meccanico"**, il **numero di iscrizioni non potrà superare le 18 unità come da normativa regionale**. Anche eventuali passaggi da altro indirizzo interno all'Istituto o da altro Istituto saranno subordinati a tale condizione.

Gli studenti che in fase di preiscrizione hanno optato per l'indirizzo leFP verranno contattati dalla Commissione leFP tra febbraio e marzo per un **colloquio esplorativo** finalizzato a verificare la motivazione o un eventuale riorientamento.

2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI INTERMEDIE

Di norma le classi intermedie sono costituite dallo stesso gruppo dell'anno scolastico precedente, in continuità con la sezione e formato dagli alunni ammessi alla classe successiva nello scrutinio finale o in quello integrativo di settembre.

Gli allievi ripetenti verranno suddivisi nelle classi richieste e comunque dopo aver acquisito opportune informazioni e consigli dai docenti dell'anno precedente. Il tentativo è quello di evitare che si compongano gruppi numerosi di ripetenti della stessa classe in modo tale che, una volta inseriti in una nuova classe, non possano apportare dinamiche negative.

Per la **terza ripetenza** occorre l'approvazione del CD secondo normativa. L'art. 192, comma 4, del D.Lgs n. 297/94 stabilisce infatti che *Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno.*

Nel caso in cui, per le norme e i criteri indicati in premessa, non si possano formare classi intermedie in continuità, si dovrà procedere allo smembramento dei gruppi classe e alla distribuzione degli alunni nelle classi parallele esistenti.

Le famiglie e gli studenti interessati, non appena vi siano dati certi, riceveranno dalla segreteria Didattica una comunicazione completa e tempestiva. La procedura dovrà concludersi entro la metà del mese di luglio a cura della **Commissione per la Formazione delle Classi**.

La procedura per l'accorpamento delle classi è la seguente:

- a) Individuazione della classe meno numerosa dopo lo scrutinio finale di giugno, esclusa quella nella quale sia presente un alunno in ACD;
- b) Acquisizione del parere espresso dal Consiglio di Classe in merito al profilo didattico, comportamentali e relazionali della classe, al fine di costituire i sottogruppi da inserire nelle classi parallele;
- c) Valutazione in merito alla presenza di eventuali insegnamenti specifici su progetti istituzionali curriculari approvati dagli organi collegiali;

- d) Distribuzione degli studenti nelle classi parallele dello stesso indirizzo, seguendo un criterio di equilibrio numerico, nel rispetto del numero medio di alunni per classi parallele.

3. INSERIMENTO ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE

Gli **studenti provenienti da altre scuole** dovranno presentare domanda di passaggio entro e non oltre il 30 giugno, anche se con sospensione del giudizio nell'Istituto di provenienza, e saranno accolti, prima dell'inizio dell'anno scolastico o in corso d'anno, alle seguenti condizioni:

- A. Esami integrativi o colloqui per le discipline non facenti parte del corso di studi nella scuola di provenienza frequentata per l'inserimento in una sezione dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico successivo. Gli esami integrativi o i colloqui si svolgeranno a partire dal 1° di settembre dell'anno in corso;
- B. Trasferimento dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale a Presezzo o nei paesi limitrofi, con inserimento in uno dei corsi attivi nell'Istituto e già frequentato dallo studente nella scuola di provenienza;
- C. Trasferimenti entro il primo periodo di divisione dell'anno scolastico (trimestre/pentamestre) per altri motivi familiari/personali documentati per la frequenza della classe prima di uno dei corsi attivi nell'Istituto, purchè ci siano posti disponibili.

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI IN PRESENZA DI ESUBERO DELLE ISCRIZIONI

Vista la circ. MIUR 22994 del 13-11-2019, in base alla quale è *compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte in ragione delle risorse in organico, nonché del numero e dalla capienza delle aule disponibili e che, pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione mediante delibera del Consiglio di istituto*, il Consiglio di Istituto delibera i seguenti criteri di seguito elencati in ordine di priorità:

1. minore distanza chilometrica della residenza anagrafica dalla scuola;
2. consiglio orientativo, quale che sia, comunicato allo studente dalla scuola secondaria di I grado frequentata;
3. ubicazione della sede lavorativa di almeno un genitore nelle vicinanze della scuola (con priorità in base alla viciniorietà alla scuola del luogo di lavoro);
4. non avere avuto interruzioni di anni scolastici nel percorso di studi della scuola secondaria di primo grado;
5. presenza di fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti;
6. in caso di situazioni non risolvibili con l'applicazione dei precedenti criteri, si procederà al sorteggio pubblico dei posti disponibili.

Gli studenti non ammessi alla classe successiva che richiedono l'iscrizione entro i termini stabiliti saranno reinscritti alla classe di provenienza.

Eventuali richieste di cambi di sezione e/o di indirizzo dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 giugno (per gli studenti il cui esito è stato definito nello scrutinio di giugno) o entro l'8 settembre (solo per gli studenti il cui esito finale è stato definito negli scrutini integrativi) e saranno approvati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, tenendo conto della capienza e del parere dei consigli di classe interessati.

La presente delibera è resa pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

**REGOLAMENTO GENERALE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE, GITE, VISITE GUIDATE,
STAGE**

1. Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli stage linguistici sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - a. socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
 - b. conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto della natura;
 - c. conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, economico di realtà urbane nazionali ed estere;
 - d. scambi e gemellaggi con altri Istituti scolastici;
 - e. approfondimento di particolari e significative tematiche relative alle materie d'indirizzo (es. stage linguistici, conoscenza di realtà produttive).

Le attività di cui all'art. 1 si distinguono, a seconda della destinazione e della durata:

- Uscite didattiche:** si effettuano nell'arco della mattinata, esclusivamente in orario scolastico.
 - Visite guidate:** si effettuano nell'arco di una sola giornata, ma per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero, possono svolgersi sia in Provincia di Bergamo che fuori Provincia.
 - Viaggi di istruzione:** si effettuano in più di una giornata, sono comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un massimo di 5 giorni (4 notti). I Viaggi di istruzione potranno svolgersi anche all'estero, ma solo per le classi quinte e, in specifici casi, per le classi del triennio finale del linguistico.
 - Soggiorni linguistici:** hanno durata massima di 7 giorni e si svolgono all'estero. Nel liceo linguistico costituiscono meta preferenziale rispetto al viaggio di istruzione; qualora non vengano proposti dal C.D.C. ovvero non si raggiungano i 2/3 delle adesioni oppure il costo del soggiorno sia superiore al massimale previsto annualmente, le classi del liceo linguistico potranno avvalersi del viaggio di istruzione con designazione prioritaria dello Stato per cui si era proposto il soggiorno linguistico. Saranno previsti dai C.d.C in alternativa ai viaggi di istruzione solo per le classi terza, quarta e quinta di tutti gli indirizzi (eccetto quello linguistico).
2. La meta dovrà essere scelta tra quelle proposte per classi parallele, (che si trova in BACHECA alla voce "Viaggi-Visite-viaggi d'istruzione 23/24). I viaggi di istruzione/soggiorni linguistici verranno effettuati nel periodo stabilito annualmente dalla Commissione Viaggi. . A differenza delle altre classi, le quinte di ciascun indirizzo potranno chiedere di anticipare al trimestre il viaggio di istruzione. Tutte le classi, salvo casi particolari autorizzati dal DS, non potranno effettuare uscite/visite/viaggi nell'ultimo mese di scuola. I viaggi di istruzione legati alle manifestazioni sportive potranno avere

delle deroghe circa la loro durata per ciascuna classe e/o il periodo di svolgimento. Non è possibile effettuare più di un viaggio di istruzione per classe, compresi quelli legati alle manifestazioni sportive.

3. Di anno in anno, le classi potranno usufruire, per tali attività, di un numero di giorni stabilito dal Consiglio d'Istituto, in base alle indicazioni contenute nella circolare sul calendario scolastico Regionale della Lombardia ed in ottemperanza ai limiti imposti dall'apposita circolare ministeriale n. 291 del 14.10.1992 art. 6.3.
4. I viaggi d'istruzione avranno la seguente durata:
 - Classi prime non previste (salvo casi eccezionali)
 - Classi seconde massimo 2 giorni
 - Classi terze massimo 3 giorni
 - Classi quarte massimo 4 giorni
 - Classi quinte massimo 5 giorniI viaggi all'estero sono consentiti solo alle classi quinte e alle classi del triennio finale del linguistico che effettuino viaggio di istruzione alternativo al soggiorno. Essi devono essere indirizzati, in via preferenziale, verso i Paesi europei. In tal caso è necessario che almeno un docente accompagnatore abbia una buona conoscenza della lingua inglese o di quella del Paese da visitare.
5. Nella riunione del primo Consiglio di Classe di ogni anno scolastico dovrà essere formulato ed approvato un piano annuale di massima delle visite d'istruzione e, in modo tassativo, quelle di un giorno in relazione ai contenuti disciplinari ed agli obiettivi cognitivi e formativi.
6. I docenti accompagnatori devono appartenere al C.d.C. della classe interessata. Solo in casi eccezionali e motivati il Dirigente Scolastico potrà autorizzare la partecipazione di docenti di altre classi. Il C.d.C. deve farsi carico di preparare didatticamente la visita e di utilizzarne poi i risultati sul piano didattico. In presenza di alunni diversamente abili, l'accompagnatore deve essere l'insegnante di sostegno o l'assistente educatore salvo disponibilità di altro docente del CDC.
7. Ciascun docente può rendersi disponibile per accompagnare/sostituire nelle diverse attività di cui all'art. 2 nel limite tassativo di 10 giorni. Nel caso di docente che accompagni per due viaggi di istruzione, questi non gli saranno consentiti se effettuati in un periodo troppo ristretto. I limiti di cui sopra non valgono per i docenti di sostegno e per i docenti di scienze motorie in relazione alle manifestazioni sportive e ai campionati studenteschi.

9. Il numero di accompagnatori, di norma, sarà:

- n. 2 quando la classe partecipa singolarmente,
- n. 1 accompagnatore per ogni 15 studenti partecipanti e n. 1 accompagnatore aggiuntivo in presenza di residui ≥ 8 , negli altri casi.

Qualora, una volta determinato il numero complessivo degli studenti coinvolti in una delle attività di cui sopra, ci sia un esubero di accompagnatori, il docente in eccesso sarà escluso dall'accompagnamento tenendo conto, prioritariamente:

- del suo ruolo rispetto all'attività e, quindi, dell'opportunità che sia presente;
- del numero di ore di servizio nell/i giorno/i previsto/i per viaggi/visite/uscite;
- del suo coinvolgimento in eventuali altri viaggi/visite/uscite.

Qualora si tratti di viaggio di istruzione, in Italia o all'estero, sarà possibile indicare un accompagnatore aggiuntivo in deroga ai criteri sopra citati ai fini di un maggiore controllo e sicurezza nella gestione del viaggio.

Affinché una delle attività di cui all'art. 2 possa essere approvata e svolta, è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 della classe. Saranno consentite deroghe nei casi di peculiari situazioni verificate dal Cdc.

10. L'adesione, sottoscritta dai genitori, o dagli allievi se maggiorenni, deve essere comunicata mediante apposito form su moduli Google ai docenti della classe referenti per l'uscita-visita-viaggio, entro e non oltre il termine stabilito da apposita circolare annuale tenuto conto della calendarizzazione dei CdC di ottobre.

11. I docenti referenti dell'iniziativa compileranno e firmeranno il mod. d 005 e lo consegneranno alla funzione strumentale, si dovrà anche comunicare tempestivamente alla Segreteria ogni eventuale aggiornamento relativo alla partecipazione degli studenti all'evento.

12. Le famiglie sono tenute (con particolare riferimento ai viaggi all'estero) al controllo della validità dei documenti d'identità.

13. Spetta alla Commissione Viaggi fornire la valutazione sull'affidabilità, la coerenza e la qualità delle offerte che le diverse agenzie intendono proporre. La Commissione Viaggi, formata dal Dirigente scolastico, da almeno un docente (nominato dal Dirigente Scolastico) e un Assistente Amministrativo, avrà i seguenti compiti:

- coordinare le richieste e le indicazioni provenienti dalle varie classi
- collaborare con gli Uffici Amministrativi nel tenere i contatti con le agenzie di viaggio.
- esprimere valutazioni sull'affidabilità, coerenza e qualità del servizio offerto dalle varie agenzie

- informare il Dirigente Scolastico di eventuali situazioni particolari il tutto in coerenza con quanto stabilito dal regolamento d'Istituto relativo alle gite ed ai viaggi d'istruzione.
- 14. La data precisa delle gite verrà stabilita dai consigli di classe, così come eventuali combinazioni tra le varie classi, massimo tre classi.
- 15. La Commissione Viaggi sceglierà il preventivo sulla base della qualità dei servizi offerti e non esclusivamente del preventivo più economico.
- 16. Le famiglie verseranno nel termine stabilito annualmente con apposita circolare una quota d'acconto pari ad almeno il 50% della quota massima di cui all'art 18 attraverso specifico evento di pagamento generato dal sistema PAGONLINE sul portale Argo. Il saldo dovrà essere versato con le stesse modalità, salvo casi eccezionali, almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza. Ferme restando le condizioni e i vincoli applicati dall'agenzia di viaggio, in caso di rinuncia al viaggio verranno applicate le penalità stabilite dall'agenzia viaggi assegnataria dell'incarico.
- 17. Per il rimborso dei viaggi di istruzione/soggiorni linguistici, in caso di malattia o infortunio, potrà intervenire l'assicurazione a parziale risarcimento dopo aver valutato ciascun singolo caso. A tal fine l'insegnante responsabile dovrà comunicare tempestivamente tale assenza per permettere alla Segreteria di effettuare la denuncia all'assicurazione nei tempi previsti, pena l'impossibilità di ottenere il rimborso. Non saranno rimborsati, comunque, i costi il cui ammontare è ripartito tra tutti gli studenti.
- 18. Il D.S., sentita la Commissione Viaggi, stabilisce annualmente la quota pro-capite massima di partecipazione per ogni visita tenendo conto del numero dei giorni di durata. Si stabilisce il seguente prospetto dei massimali pro-capite:

Tipologia	Max	Tipologia	Max
visite 1 g.	€ 100,00	visite 2 gg.	€ 220,00
visite 3 gg.	€ 330,00	visite 4 gg.	€ 450,00
visite 5 gg.	€ 550,00	stage linguistici	€ 900,00

- 19. Entro una settimana dal termine del viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico e per conoscenza al coordinatore di classe e alla Commissione Viaggi una relazione sull'andamento della stessa.
- 20. Non sono ammessi ai viaggi di istruzione i familiari del docente accompagnatore. Possono essere ammessi, a loro spese, i genitori degli alunni con grave disabilità,

oppure l'assistente educatore (Nota Ministeriale N° 645 punto 5 del 11/04/2002) previa autorizzazione del relativo datore di lavoro.

21. I viaggi d'istruzione non devono coincidere con attività collegiali già programmate.
22. Qualsiasi deroga alla durata del viaggio o a qualsiasi altra condizione di esso può essere autorizzata, per comprovate esigenze, dal D.S. e successivamente ratificata dal Consiglio d'Istituto.
23. Al termine di ogni anno scolastico la Commissione Viaggi analizzerà le relazioni finali dei viaggi d'istruzione svolti ed eventualmente avvanzerà osservazioni al D.S. e agli OO.CC. per migliorare l'organizzazione.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'INDENNIZZO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI AI VIAGGI D'ISTRUZIONE, SOGGIORNI LINGUISTICI, USCITE DIDATTICHE, VISITE D'ISTRUZIONE

Riferimenti normativi

- Legge n. 836 del 18 dicembre 1973,
- DPR 395/88 e successivi aggiornamenti,
- Legge "finanziaria" 266/05, commi da 213 a 217;
- D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12;
- D.I. 23 marzo 2011 (specifico per viaggi all'estero).

A. VIAGGI IN ITALIA

Rimborso spese di vitto

- Uscite sul territorio minori di 4 ore e entro 10 km: nessun rimborso, nessuna missione.
- Missione superiore a 8 ore ed inferiore a 12 ore: In questo caso, si ha diritto al rimborso di un solo pasto nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i dirigenti), se viene esibita la fattura o la ricevuta fiscale con riferimento ad un pasto consumato nella stessa località dove si svolge la missione nell'ambito dell'itinerario previsto;
- Missione superiore a 12 ore: In questo caso, si ha diritto al rimborso di n. 2 pasti giornalieri nella misura cumulativa massima di € 44,26 (€ 61,10 per i dirigenti), sempre dietro esibizione delle fatture o ricevute fiscali (una per ogni pasto compreso di bevande analcoliche). In proposito si evidenzia che nei casi di richiesta di rimborso di due pasti giornalieri va considerato il limite complessivo fissato per gli stessi a prescindere dal costo di ogni singolo pasto (es. 1°pasto € 30,00 e 2°pasto € 14,26). Verranno rimborsati i soli pasti, non è previsto il rimborso per snack, merende, bevande alcoliche. Nel caso venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite previsto di € 22,26.

Le spese per il vitto possono essere rimborsate solo se documentate con fattura o ricevuta fiscale completa delle esatte generalità del dipendente (nome, cognome e codice fiscale), apposte dal gestore e rilasciate per ogni singola prestazione e - per gli scontrini – anche l'elenco analitico delle portate con la firma del gestore e deve riportare il codice fiscale del docente. Tale documentazione deve riportare una dettagliata indicazione dei beni consumati, a meno che non rechi la dicitura "menù a prezzo fisso". Presupposto per riscuotere l'ammontare delle spese anzidette è la consegna degli originali dei suddetti giustificativi di spesa. Non sono rimborsabili le spese di vitto desumibili da ricevute fiscali rilasciate cumulativamente a più persone, parimenti i docenti presenteranno dichiarazione individuale e non cumulativa con altri colleghi.

Per i Docenti accompagnatori che usufruiscono del trattamento di gratuità-pensione completa (a seguito degli accordi stipulati con le agenzie di viaggio) non si ha diritto ad alcun rimborso. Per i Docenti accompagnatori che usufruiscono di mezza pensione, in cui sia compresa la prima colazione e il pranzo o la cena, è esclusa la possibilità del rimborso del costo dell'eventuale secondo pasto. Se invece i giorni di missione non sono tutti coperti dalla gratuità o dalla mezza pensione (es. la mezza pensione inizia dal secondo giorno), si possono rimborsare il pasto del giorno di andata e un pasto del giorno di ritorno purché dalla partenza all'inizio del trattamento alberghiero o dalla fine del trattamento all'arrivo in sede trascorrono almeno 8 ore. Sono da escludere viaggi di istruzione realizzati e concordati con le agenzie nella modalità bed and breakfast.

Pernottamento in albergo (tre stelle/quattro stelle per i dirigenti): il pernottamento è rimborsato in tutti i casi in cui la missione si protrae in modo tale da rendere impossibile o comunque difficoltoso il rientro in sede (ad es. termine dell'attività ad ora tarda e quindi rientro in orario notturno, mancanza di mezzi di trasporto pubblici a causa dell'orario, ecc ...) e comunque per missioni oltre le 12 ore. Per il rimborso è necessario il documento di spesa in originale e nominativo: fattura oppure ricevuta fiscale.

Mezzi di trasporto: sono rimborsabili soltanto spostamenti che si avvalgono di mezzi pubblici extraurbani (in linea generale: treni, bus non urbani, collegamenti con aeroporti, traghetti, aerei) e sono necessari i biglietti di viaggio in originale. E' necessario dichiarare il costo dei titoli di viaggio che non lo riportino in modo esplicito, diversamente non sarà possibile determinare la somma da rimborsare.

Treno: si rimborsano le spese per viaggi in 2^a classe. Non si rimborsa il costo della prenotazione a meno che non sia obbligatoria (come è il caso degli IntercityPlus/Eurostar). Per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio (tranne che per i treni ES).

Bus extraurbani, navette per aeroporti: per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio.

Aereo: l'utilizzo dell'aereo deve essere autorizzato in anticipo, con una specifica richiesta che mostri l'indispensabilità e la maggiore economicità. Per il rimborso è necessario presentare in originale il biglietto di viaggio accompagnato dalle carte di imbarco e dalla ricevuta di spesa (ed eventuale ricevuta del servizio agenzia).

Non è rimborsabile la spesa per il taxi, a meno che non lo si utilizzi per raggiungere una località/sede non collegata in alcun modo con mezzi pubblici (dichiarazione personale da allegare alla richiesta di rimborso, nella misura max di € 25,00).

Utilizzo del mezzo proprio: l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato solo ai fini della copertura assicurativa, con esclusione di qualsiasi possibilità di rimborso della spesa per tale utilizzo.

B. VIAGGI ALL'ESTERO

I docenti che partecipano ai viaggi di istruzione all'estero non hanno diritto ad alcun rimborso spese nel caso in cui il viaggio, l'alloggio e il vitto siano a carico dell'amministrazione o di terzi (agenzia viaggi). Possono fare eccezione il giorno di partenza e il giorno di rientro fino all'attraversamento in uscita/in entrata, dei confini nazionali secondo le disposizioni già trattate al punto A).

Spese sostenute a carico del docente e NON dell'amministrazione

Trattamento di missione con rimborso documentato art. 1 D.I. 23/3/2011 Tab. B: viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui alla tab. A D.I. 23/3/2001, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle spese alberghiere, dei mezzi di trasporto e nei limiti di cui sotto, delle spese per il vitto.

Spese di vitto: Tali spese sono rimborsabili secondo i limiti massimi giornalieri riportati nella tabella seguente e per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione. Rispetto alla precedente normativa, non vi è più la distinzione fra "pasto singolo" e "pasto giornaliero", pertanto rimanendo comunque invariato il limite massimo giornaliero di documenti di spesa presentabili per il vitto, il dipendente potrà richiedere il rimborso anche di un singolo pasto di importo minore o uguale al valore inserito in tabella.

A. STAGE LINGUISTICI

- a) Trattasi di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle lingue straniere all'estero.
- b) Hanno la durata max di 7 gg.
- c) Il progetto viene elaborato dai docenti della classe o dal coordinatore di Dipartimento ed è rivolto agli studenti delle classi 3e - 4e - 5e del Liceo Linguistico e/o degli altri indirizzi.
- d) Per gli aspetti organizzativi e procedurali valgono le stesse disposizioni previste nel "Regolamento generale viaggi e visite d'istruzione".
- e) Uno degli accompagnatori deve essere necessariamente un docente della lingua

straniera parlata nel Paese di destinazione.

- f) Per il triennio del Liceo Linguistico il soggiorno linguistico proposto è prioritario al viaggio d'istruzione.
- g) Qualora l'adesione degli studenti delle classi 3 e 4 del Liceo Linguistico non raggiungesse il numero minimo previsto e/o se il preventivo di spesa per il soggiorno linguistico superasse il budget concordato dall'Istituto, agli stessi verrà proposta l'alternativa di un viaggio di istruzione presso una delle mete previste nel Regolamento gite.
- h) Qualora l'adesione degli studenti delle classi 5 del Liceo Linguistico non raggiungesse il numero minimo previsto e/o se il preventivo di spesa per il soggiorno linguistico superasse il budget concordato dall'istituto, agli stessi verrà proposta l'alternativa di un viaggio di istruzione nella nazione o nella città individuata per il soggiorno linguistico linguistico.
- i) Tra le possibili mete di destinazione del soggiorno linguistico rientrano anche le nazioni delle scuole con cui le singole classi di tutti gli indirizzi possano aver avviato esperienze di gemellaggio in regime di reciproco scambio.